

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. IV 17 ottobre 2023, n. 9044 - Mastrandrea, pres.; Loria, est. - Comune di Garlasco (avv. Advastro) c. Evergreen Italia s.r.l. (avv.ti Ferraris e Robaldo).

Ambiente - Divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione all'interno della fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro del centro abitato.

La materia relativa alla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attiene all'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che è di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e la stessa disciplina primaria, all'art. 6, ha in materia previsto un diretto potere esercitato dalla Regione. Pertanto, muovendo da tali presupposti normativi, si perviene, sotto un primo profilo, ad affermare che i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. IV 6 giugno 2017, n. 2722, in www.osservatorioagromafie.it; Cons. Stato, Sez. V 15 ottobre 2010, n. 7528, in questa Riv., 2011, 351, con nota di ROMANELLI.

*

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 13 ottobre 2023, n. 3057 - Cabrini, pres.; Scianna, est. - Autodemolizioni - OMISIS- S.r.l. (avv. Casarrubia) c. Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. distr. Stato).

Sanità pubblica - Centro di raccolta per lo stoccaggio e la rottamazione di rottami di ferro, la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti - Modifiche dell'impianto - VIA - Necessità - Esclusione.

Le opere e le attività da sottoporsi ad assoggettività a VIA o a VLA sono elencate nell'allegato III e IV della parte II del d.lgs. n. 152/2006; nella parte relativa ai rifiuti non rientrano in tale elenco le operazioni R13, mentre le operazioni D15 - per i rifiuti non pericolosi - pur rientrandovi divengono rilevanti solo in caso di superamento della soglia di 40 tonnellate al giorno [cfr. punto 7, lett. t), della parte II, allegato IV del d.lgs. n. 152/2006] (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 12 luglio 2022, n. 9542, in www.osservatorioagromafie.it.

*

T.A.R. Basilicata, Sez. I 12 ottobre 2023, n. 582 - Mastrantuono, pres. f.f.; Mariano, est. - Gas Plus Italiana S.r.l. (avv.ti Pasqualone e Rotelli) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Obbligo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale - Soggetto responsabile.

Ai sensi dell'art. 242, d.lgs. n. 152/2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato (1).

(1) In senso conforme cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. V 7 marzo 2022, n. 1630, in www.osservatorioagromafie.it.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 9 ottobre 2023, n. 730 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - S.E. Servizi Ecologici S.r.l. (avv.ti Ferraris, Robaldo) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori, Nava) ed a.

Ambiente - Istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi speciali non pericolosi - Parere negativo.

I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e quello finalizzato al rilascio dell'ALA sono distinti e assolvono a funzioni diverse: la prima si occupa dell'impatto di un'opera o impianto, attraverso l'esame del progetto; la seconda dell'impatto di una determinata attività. Occorre inoltre distinguere tra impianti che già esistono e impianti che devono essere ancora realizzati; per gli impianti esistenti, già sottoposti a VIA, la sovrapposizione può sussistere, ma si tratta di un problema interno all'ALA, quale procedimento autonomo nel quale potranno essere acquisiti i dati prodotti nel procedimento di VIA; per quanto riguarda invece i nuovi impianti da realizzare, si presenta un problema di coordinamento tra due valutazioni aventi in sostanza il medesimo oggetto, seppur considerato sotto diversi profili: il progetto dell'impianto. L'ambito specifico della VIA è, quindi, l'inquadramento generale della localizzazione dell'impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell'ALA. Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, l'ALA «può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA».

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 6 luglio 2016, n. 3000, in *Foro amm.*, 2016, 7-8, 1779.

*

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 11 ottobre 2023, n. 697 - Savoia, pres.; Torano, est. - ACEA ATO 5 S.p.A. (avv. Cristiano) c. Provincia di Frosinone (avv. Iadecola) ed a.

Acque - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane di un impianto di depurazione - Limiti tabellari.

Il piano di tutela delle acque, previsto dall'art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce uno specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità degli interventi stabiliti dalle Autorità di bacino distrettuali. Le norme del piano de quo, dunque, sono prescrittive e vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, oltre che per i privati e, quindi, si impongono sugli atti di pianificazione di sviluppo economico, di uso del territorio, di uso delle acque nazionali, regionali e locali che devono essere adeguati, a cura delle autorità competenti, a contenuti, indirizzi e prescrizioni del piano medesimo. Ebbene, a termini dell'art. 124, commi 9 e 10, d.lgs. n. 152 cit., non è incondizionatamente prescritta l'applicazione dei limiti per lo scarico su suolo in presenza di un corpo d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure che sia non significativo, dovendo l'Amministrazione individuare prescrizioni e limiti che garantiscano le capacità autodepurative del corpo stesso e la difesa delle acque sotterranee (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 17 giugno 2020, n. 6645, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 10 ottobre 2023, n. 2261 - Bignami, pres.; Plantamura, est. - Legambiente - Associazione di Promozione Sociale - APS ed a. (avv. Beacco) c. Città Metropolitana di Milano (avv. Ferrari, Gabigliani, Zimmitti e Grandesso) ed a.

Ambiente - Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione di nuovo magazzino ad uso logistico in territorio ineditato e classificato come ambito agricolo di rilevanza paesistica.

Sul tema dei rapporti fra VIA e VAS, non va sottaciuto che, pur sussistendo dei punti di contatto fra i due istituti, la seconda si discosta dalla prima quanto ad ambito applicativo, mirando alla valutazione preventiva degli effetti sull'ambiente non tanto di attività progettuali, quanto di azioni pianificatorie e programmatiche, anticipando, così, lo strumento della tutela ad una fase antecedente alla redazione e stesura del singolo progetto da realizzare. Detto altrimenti, la VAS presenta un carattere complessivo e non può approfondire, per ogni singola opera, tutti i profili ambientali, poiché, essendo finalizzata alla soluzione di problemi su scala geografica più ampia, si concentra sugli impatti strategici, mentre è compito della VIA operare a livello di specifico intervento. Corroborata tale conclusione l'art. 6, comma 12 del TUA, a tenore del quale, «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica (...) la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere». Ne discende, pertanto, che le questioni attinenti la localizzazione delle singole opere non costituiscono dimensione di analisi strategica propria della VAS ex art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2016 (1).

(1) In senso conforme cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 9 maggio 2022, n. 1064, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Toscana, Sez. I 28 dicembre 2016, n. 1873, *in*; T.A.R. Piemonte, Sez. II 26 settembre 2016, n. 1165, in *Foro amm.*, 2016, 9, 2196; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 26 settembre 2016, n. 9932, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I 26 febbraio 2014, n. 359, in *Foro amm.*, 2014, 2, 598; T.A.R. Marche - Ancona, Sez. I 22 giugno 2012, n. 444, in *Foro amm. T.A.R.*, 2012, 6, 1918; Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2011, n. 133, in questa Riv., 2012, 60, con nota di A. SCIALÒ; Cons. Stato, Sez. IV 6 dicembre 2022, n. 10667, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Liguria, Sez. II 3 ottobre 2023, n. 832 - Morbelli, pres.; Goso, est. - Federazione Italiana della Caccia - sezione provinciale della Spezia, Libera Caccia - sezione provinciale della Spezia, Enal Caccia - sezione provinciale della Spezia, Arci Caccia - sezione provinciale della Spezia (avv. Bonanni) c. Regione Liguria (avv.ti Bozzini e Castagnoli) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Approvazione del Piano faunistico-venatorio della Regione Liguria - Ampliamento dell'oasi di protezione Marinella con riduzione del territorio venabile.

In sede di approvazione di un piano faunistico-venatorio regionale, è legittimo disporre l'ampliamento di un'oasi di protezione faunistica, ai fini della sosta e dello svernamento di uccelli migratori, anche in seguito alla pronuncia di valutazione ambientale strategica, in quanto un tale ampliamento garantisce di per sé un più elevato standard di tutela dell'ambiente nello specifico contesto territoriale, con conseguente inutilità di ulteriori verifiche al riguardo (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 12 settembre 2023, n. 8284 - Lopilato, pres. f.f.; Martino, est. - Vespaziani (avv. Vespaziani) c. Beta Bioenergy s.r.l. (avv. Mainardis).

Ambiente - Impianto a biomassa per la produzione di energia elettrica - Paesaggio agrario di valore.

La disposizione recata dall'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui «Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. [...]», va rettificata intesa nel senso che tra i principi della materia in esame vi sono certamente quello della compatibilità con le zone «classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici» nonché quello relativo alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, con conseguente limitazione della potestà regionale alla sola individuazione di specifici siti non idonei. Secondo le Linee Guida Statali «L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri [...]» (Allegato 3, par. 17). Tuttavia, tali disposizioni vanno coniugate con quelle che allo stesso tempo richiedono, per gli impianti realizzabili mediante PAS (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011) ovvero senza alcun titolo abilitativo (art. 6, comma 11, del medesimo decreto), la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. La deroga è quindi in tal caso ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in materia di azionamento ma non relativamente agli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 12 settembre 2023, n. 8276 - Lopilato, pres. f.f.; Conforti, est. - Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti (avv. Colombari) c. Fornaci Zulian s.r.l. ed a. (avv. Veronese) ed a.

Imposte e tasse - Rifiuti - Produzione e attività di lavorazione industriale - Rifiuti speciali - TARI - Sottrazione.

Le aree o locali destinate specificamente alla produzione e attività di lavorazione industriale sono generative di rifiuti speciali e, come tali, sottratte al prelievo TARI. L'art. 184, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006 considera infatti rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2», e cioè se diversi dai rifiuti urbani, come definiti dal precedente art. 183, comma 1, lettera b-ter); quest'ultimo elenca a sua volta varie categorie di rifiuti, cui sono estranei quelli formati nell'ambito delle attività di lavorazione industriale, anche rispetto alla categoria generale di cui al n. 2 (i.e., «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies»), considerato che, in radice, le attività di cui al richiamato allegato L quinquies non includono quelle relative alla lavorazione industriale (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 27 giugno 2023, n. 6266, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 11 settembre 2023, n. 8260 - Lopilato, pres. f.f.; Monteferrante, est. - Provincia di Brindisi (avv. Tanzarella) c. Canadian Solar Construction S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) ed a.

Ambiente - Impianti agrivoltaici - Impianti fotovoltaici - Differente valutazione.

Deve ritenersi impropria la valutazione di un progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici. Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare - o comunque a ridurre fortemente - il consumo di suolo che limita l'utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l'agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci rendere compatibili interessi pubblici comprimari (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 6 settembre 2023, n. 8187 - Mastrandrea, pres.; Loria, est. - C.O.Val.M. Soc. Coop. Agricola Coltivatori Ortofrutticoli Valli delle Marche (avv.ti G. e A. Ranci), c. Provincia di Ascoli Piceno (n.c.) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità da FORSU.

Ai sensi dell'art. 27 bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 spetta all'amministrazione proponente individuare le amministrazioni deputate al rilascio delle «autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto». L'ampia dizione del comma 2 del d.lgs. cit. prevede che l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sia comunicata «a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto», sicché se ne desume che non esiste una disposizione normativa che stabilisca in modo preciso, rigido e definitivo la distanza legale entro la quale vi sia un impatto ambientale talmente rilevante da dover coinvolgere tutti gli enti e tutte le amministrazioni presenti entro la stessa distanza dall'impianto (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Umbria, Sez. I 5 settembre 2023, n. 506 - Potenza, pres.; Carrarelli, est. - Eni S.p.A. (avv.ti Benozzo, Bruno e Minotti) c. Regione Umbria (avv. Ricci) ed a.

Ambiente - Situazione di potenziale contaminazione per accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione («CSC») - Interventi di bonifica - Approvazione del progetto unico di bonifica (PUB) - Distinzione tra «soggetto responsabile dell'inquinamento» e soggetto o i soggetti che materialmente gestisce/gestiscono le attività di emungimento e trattamento delle acque inquinate dalla falda e successivo scarico in pubblica fognatura - Responsabile dell'inquinamento.

Dalla piana lettura delle disposizioni di settore emerge un chiaro intento di semplificazione procedimentale e di individuazione di un unico soggetto responsabile di tutte le attività amministrative ed operative finalizzate alla risoluzione delle problematiche connesse all'inquinamento; tale soggetto, all'approvazione del progetto dallo stesso presentato, risulta titolare dell'autorizzazione regionale, sostitutiva a tutti gli effetti delle autorizzazioni, delle concessioni, dei concerti, delle intese, dei nulla osta, dei pareri e degli assensi previsti dalla legislazione vigente, necessaria all'attuazione della bonifica. Espressamente il legislatore ha ricompreso tra le autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione regionale sul progetto di bonifica quelle relativi «allo scarico delle acque emunte dalle falde». Quanto sopra non impedisce che il «soggetto responsabile» che abbia presentato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, ottenendone l'approvazione con valenza di autorizzazione unica ambientale all'esecuzione degli interventi in esso previsti, si avvalga di soggetti terzi per l'esecuzione delle singole lavorazioni, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell'Amministrazione in relazione alla corretta osservanza delle prescrizioni impartite in sede di approvazione (1).

(1) In senso conforme cfr. cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II 20 giugno 2022, n. 838, in www.osservatorioagromafie.it.